ONORARI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE

Art. 9

Determinazione del valore delle cause

Il valore delle cause si determina a norma del codice di procedura civile.

Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le lire 50.000 ma non le lire 150.000.

Nei giudizi in cui sono fatte valere azioni surrogatorie o revocatorie si tiene conto dell'entita' economica della ragione creditoria che si vuole tutelare.

Nei giudizi di divisione si tiene conto del valore delle quote o dei supplementi di quote in contestazione.

Nelle cause aventi per oggetto pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Versione in vigore dal 23 luglio 1942, non più in vigore dal 15 gennaio 1950 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
Estremi	Legge 13 giugno 1942, n. 794
Titolo	I — Onorari di avvocato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/onorari-di-avvocato-e-di-procuratore-per-prestazioni-giudiziali-in/art-9-determinazione-del-valore-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

delle-cause/versione/0